Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 marzo 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 68-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 20 MARZO 1985:

LEGGE 5 marzo 1985, n. **88.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, adottato a Ginevra il 1° ottobre 1982.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 20 MARZO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17:

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AB/78 - 12 % » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AI/80 - 13 % » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « V/77 - 12 % » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze: Obbligazioni « AN/80 - 15 % » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

Alfe, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 6 % - 1962/1992 » sorteggiate il 6 marzo 1985.

Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni « 7 % - 1971 ».

Pacchetti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 7 marzo 1985.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1985.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « Autostrade 1965/1985 » sorteggiate il 5 marzo 1985.

Boutique della ceramica - Salaroli, società per azioni, in Forlì: Obbligazioni sorteggiate il 1° marzo 1985.

Nuova officina meccanica Neri, società per azioni, in Barberino di Mugello: Estrazione di obbligazioni.

Gancia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1985.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano: Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1985.

S.C.I.A. - Società compensati impiallacciatura affini, società per azioni, in Noventa Padovana: Obbligazioni sorteggiate il 20 febbraio 1985.

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (Delibera assembleare 24 febbraio 1970).

Fiscambi, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (4ª serie - Delibera assembleare 21 dicembre 1972).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (Delibera assembleare 18 febbraio 1971).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (5ª serie - Delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (Delibera assembleare 24 febbraio 1972).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (6ª serie - Delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fiscambi immobiliare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1985 (7ª serie - Delibera assembleare 28 aprile 1982).

Fin - Gonzaga Alfieri, società per azioni, in Gonzaga (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1985.

Maifinita, società per azioni, in Pomponesco (Mantova): Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1985.

Rovatti A. & Figli - Pompe, società per azioni, in Fabbrico (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 9 % - 1975/1990 - 25ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 9 % - 1976/1991 - 30ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 8 % - 1976/1986 - 29ª emissione » sorteggiate il 5 febbraio 1985.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1985, n. **82.**

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1° gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero.

Art. 2.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10 agosto 1964, n. 656, è il seguente:

« Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956, che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:

a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;

b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento;

c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro ».

— Il testo dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, come modificato dalle leggi 3 marzo 1960, n. 185 e 10 agosto 1964, n. 656, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 108, è il seguente:

« Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori.

L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:

a) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;

b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;

c) non compete per le pensioni pagabili all'estero.

Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.

L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.

La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorché svolgano attività lucrativa.

La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.

Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.

Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo ».

— Parte della disciplina relativa all'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è contenuta anche nell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), che ha disposto la trimestralizzazione delle variazioni nella misura dell'indennità integrativa speciale, e nell'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), che, a decorrere dal 1984, ha modificato il sistema di perequazione automatica delle pensioni dei lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 860):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 19 luglio 1984.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 25 settembre 1984, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 30 gennaio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2495):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 5 febbraio 1985, con pareri delle commissioni III, V e XIII.

Esaminato dalla I commissione il 20 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa opere sociali » a r.l., in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società « Cooperativa opere sociali » a r.l., con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società « Cooperativa opere sociali » a r.l., con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott. Vittorio Bigliardi in data 11 gennaio 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alfredo Ferrarini, nato a Villa Minozzo (Reggio Emilia) il 12 marzo 1953, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1462)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 marzo 1985.

Norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 10 della legge 29 novembre 1971, n. 1073 recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Visti gli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali e di carni fresche dai Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni fresche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1984 relativo a modificazioni all'elenco dei Paesi terzi di cui all'allegato *F* al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984;

Vista la direttiva comunitaria n. 83/90/CEE del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la direttiva comunitaria n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983 che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visto il parere motivato della commissione della Comunità economica europea n. C/84 1335 del 3 ottobre 1984 indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del trattato di Roma, riguardante l'importazione dagli altri Paesi membri di alcuni tipi di carne;

Considerato che non sussistono motivazioni di ordine sanitario per limitare l'importazione delle carni fresche ai tagli di peso superiore di tre chilogrammi sia dai Paesi membri della CEE sia dai Paesi terzi per i quali sono state stabilite le liste comunitarie definitive dei macelli e dei lavoratori di sezionamento;

Ritenuto opportuno istituire un regime uniforme per quanto riguarda le pezzature e i tagli delle carni fresche in provenienza dall'estero per evitare discriminazioni tra i Paesi esportatori e per facilitare sul piano operativo, all'atto del controllo sanitario, l'applicazione delle norme in materia di importazione delle carni fresche;

Ritenuto necessario e urgente conformarsi al surrichiamato parere motivato della commissione della Comunità economica europea;

Decreta:

Art. 1.

Le carni fresche (refrigerate o congelate) appartenenti agli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché ai solipedi domestici in provenienza dai Paesi della Comunità economica europea possono essere presentate all'importazione sotto forma di:

1) carcasse, mezzene e quarti con osso;

2) pezzi o tagli, con o senz'osso, di peso non inferiore a cento grammi;

3) frattaglie del peso non inferiore a cento grammi.

Art. 2.

Le carni fresche (refrigerate o congelate) appartenenti agli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonché ai solipedi domestici in provenienza dai Paesi terzi iscritti nell'elenco di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, così come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1984, e per i quali sono state stabilite in via definitiva le liste comunitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei da esperti comunitari ad esportare carni fresche nella Comunità economica europea, possono essere presentate all'importazione sotto forma di:

1) carcasse, mezzene e quarti, con osso;

2) pezzi o tagli, con o senz'osso, di peso non inferiore a cento grammi;

3) frattaglie del peso non inferiore a cento grammi, compresi i cervelli.

L'importazione è limitata alle carni fresche delle specie animali per le quali esistono nei Paesi terzi macelli e laboratori di sezionamento approvati e riconosciuti idonei in via definitiva ed iscritti nelle liste comunitarie pubblicizzate con apposite circolari dal Ministero della sanità.

Art. 3.

L'importazione di carni fresche (refrigerate o congelate) appartenenti agli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina nonchè ai solipedi domestici, in provenienza dai Paesi terzi iscritti nell'elenco di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, così come modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1984, e per i quali non sono ancora state stabilite in via definitiva le liste comunitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento o sono state stabilite liste comunitarie provvisorie o facoltative, resta limitata alle specie animali, ai tagli e alle frattaglie previste da accordi o intese tecniche bilaterali.

Art. 4.

La bollatura sanitaria deve essere praticata:

1) per le carni fresche provenienti dai Paesi della C.E.E., a mezzo di un bollo di forma ovale, delle dimensioni di almeno 6,5 cm di larghezza e di 4,5 di altezza.

Sul bollo devono figurare, in caratteri perfettamente leggibili, le indicazioni seguenti:

nella parte superiore, il nome del Paese speditore in lettere maiuscole;

al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento;

nella parte inferiore, una delle sigle

CEE, EEG, EWG, EØF, EEC o EOK

Il nome del Paese speditore in lettere maiuscole può essere sostituito dall'iniziale o dalle iniziali, vale a dire:

B - D - DK - F - GR - IRL - I - L - NL - UK

seguito dal numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento.

I caratteri a stampa delle indicazioni che figurano sul bollo devono avere un'altezza di almeno cm 0,8 per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre.

Il bollo può inoltre comportare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale che ha proceduto al controllo sanitario delle carni;

2) per le carni fresche provenienti dai Paesi terzi, a mezzo di un bollo conforme al bollo sanitario di cui al paragrafo 40 del capitolo X dell'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

Le carcasse di peso superiore a 65 kg devono essere contrassegnate con bolli su ciascuna mezzena, almeno nelle regioni seguenti: faccia esterna della coscia, lombata, groppa, costato e spalla; le altre carcasse devono recare almeno quattro bolli, e precisamente su ciascuna spalla e sulla faccia esterna di ciascuna coscia.

Le parti di carcassa ricavate nei laboratori di sezionamento e le frattaglie — qualora non siano confezionate e/o imballate — devono essere trasportate appese o su supporti o in recipienti resistenti alla corrosione e devono sempre essere bollati singolarmente.

Il bollo sanitario deve essere impresso a fuoco o con inchiostro al metilvioletto; i fegati di bovini, suini e solipedi vanno bollati soltanto a fuoco.

Per i tagli di carne ricavati nei laboratori di sezionamento e le frattaglie, confezionati e/o imballati, è sufficiente che il bollo sanitario sia applicato su un'etichetta fissata o stampata sull'imballaggio in modo da lacerarsi al momento dell'apertura dell'imballaggio stesso.

Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento 26 marzo 1980, n. 327 relativo all'attuazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, i tagli di carni fresche confezionati in porzioni commerciali destinate ad essere vendute direttamente al consumatore devono recare — oltre che sull'imballaggio esterno — il bollo sanitario su ogni singola confezione, riprodotto a stampa o su un'etichetta applicata alla confezione stessa.

Art. 5.

Le carni fresche di solipedi domestici devono recare a fianco del prescritto bollo sanitario, il marchio di specie.

Fino a quando non sarà diversamente stabilito da decisioni adottate in sede comunitaria detto marchio deve recare la dicitura « equino » oppure la lettera maiuscola E di almeno 3 cm di altezza e 2,5 cm di larghezza posta in un quadrato di almeno 4,5 cm di lato.

Art. 6.

Le carni fresche provenienti da Paesi della Comunità economica europea devono essere accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello che figura nell'allegato I al presente decreto, integrato dalla prescritta dichiarazione per le sostanze ad azione estrogena.

Il certificato sanitario di cui all'allegato II della legge 29 novembre 1971, n. 1073, può essere utilizzato fino al 1° maggio 1985.

Le carni fresche provenienti dai Paesi terzi devono essere accompagnate da un certificato di sanità conforme al modello che figura nell'allegato 2 al presente decreto, integrato dalla prescritta dichiarazione per le sostanze ad azione estrogena.

Il certificato di sanità di cui all'allegato *C* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, può essere utilizzato fino al 1° maggio 1985.

Le carni fresche provenienti dai Paesi terzi, oltre che dal certificato di sanità, devono essere accompagnate — laddove sia stato stabilito — dal certificato di polizia sanitaria di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

Art. 7.

In deroga alla lettera *k*) dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, può essere autorizzata con ordinanza ministeriale l'importazione di muscoli masseteri bovini interi dagli Stati membri della C.E.E. nonché dai Paesi terzi iscritti nell'elenco di cui all'allegato *F* del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, modificato dal decreto ministeriale 30 giugno 1984, e per i quali sono state stabilite in via definitiva le liste comunitarie dei macelli e dei laboratori di sezionamento per bovini.

Art. 8.

L'importazione delle carni fresche di cui al presente decreto resta soggetta alla preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale, fatta eccezione per le seguenti provenienze:

Paesi della Comunità economica europea;
Argentina;
Austria;
Australia;
Brasile;
Bulgaria;
Canadà;
Cecoslovacchia;
Finlandia;
Islanda;
Jugoslavia;
Nuova Zelanda;
Norvegia;
Paraguay;
Polonia;
Repubblica democratica tedesca;
Romania;
Svezia;
Svizzera;
Ungheria;
Uruguay;
U.S.A.

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali resta subordinata alla preventiva autorizzazione sanitaria ministeriale; detta autorizzazione non è prevista per gli organi, ghiandole e tessuti provenienti dai Paesi della Comunità economica europea e dai Paesi terzi specificati nel comma precedente e ottenuti in macelli e laboratori di sezionamento iscritti nelle apposite liste comunitarie pubblicizzate dal Ministero della sanità.

Le preventive autorizzazioni sanitarie ministeriali per l'importazione di carni fresche o di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali hanno la validità di dodici mesi.

Il decreto ministeriale 12 ottobre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295, del 15 novembre 1973, è abrogato.

Art. 9.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste dalla legge 29 novembre 1971, n. 1073, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728 relativo a problemi di polizia veterinaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche nonchè le disposizioni temporanee adottate per motivi di polizia veterinaria o per motivi igienico-sanitari nei confronti dell'intero territorio o di parte di territorio di uno o più Paesi della Comunità economica europea o di uno o più Paesi terzi.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 15 marzo 1985

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO 1

MODELLO

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche (1)
destinate a uno Stato membro della CEE

N. (2)

Paese speditore:
Ministero: .
Servizio: . . .
Riferimento:
(Facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . .
(Specie animale)

Natura dei pezzi: . . .
Natura dell'imballaggio: . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . .
Mese(i) e anno(i) di congelamento: .
Peso netto: . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): . . . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) del riconoscimento veterinario del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): . . . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da . . .
(Luogo di spedizione)

a .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): . . .

Nome e indirizzo dello speditore: . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario:

. . . .

IV. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni sopraindicate sono state ricavate nelle condizioni di produzione e controllo previste dalla direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e che sono pertanto riconosciute atte incondizionatamente al consumo umano.

Fatto a . . ., il . . .

. . .
(Firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: ai sensi della direttiva di cui al punto IV del presente certificato, sono considerate tali tutte le parti, adatte al consumo umano, di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina, nonché dei solipedi, che non abbiano subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome, nonché, se necessario, il numero del container.

ALLEGATO 2

MODELLO

CERTIFICATO DI SANITA'

relativo a carni fresche (1)
destinate a uno Stato membro della CEE

N. (2) . . . .

Paese speditore: . . . .
Ministero: . . . .
Servizio: . . . .
Riferimento: . . . .
(Facoltativo)

I. *Identificazione delle carni.*

Carni di . . . .
(Specie animale)

Natura dei pezzi: . . . .
Natura dell'imballaggio: . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi: . . . .
Peso netto: . . . .

II. *Provenienza delle carni.*

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): . . . .

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(ri) di sezionamento riconosciuto(i): . . . . .

III. *Destinazione delle carni.*

Le carni sono spedite da . . . .
(Luogo di spedizione)

a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario: . . . .

. . . .

IV. *Attestato di sanità.*

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) che le carni sopraindicate (4),
che l'etichetta apposta sugli imballaggi delle carni sopraindicate (4),
reca(no) (4) i bolli comprovanti che le carni provengono esclusivamente da animali macellati in macelli riconosciuti per la esportazione verso il paese destinatario;

b) che queste carni sono state riconosciute adatte incondizionatamente al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462/CEE;

c) che esse sono state sezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (4);

d) che sono state — non sono state — sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine oppure, in caso di applicazione dell'art. 3 della direttiva 77/96/CEE, sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo (4);

e) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico delle carni oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il paese destinatario.

Fatto a . . . ., il . . . .

. . . .
(Firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della direttiva n. 64/433/CEE.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli acrei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la menzione inutile.

(1474)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1973, concernente modalità per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il terzo comma dell'art. 24 del citato decreto n. 633, il quale stabilisce che per determinate categorie di commercianti al minuto che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1973, concernente modalità per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, numero 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, il quale prevede, per determinate categorie di contribuenti e per il triennio 1985-87, un particolare regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;

Considerato che occorre integrare il citato decreto ministeriale 24 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale 24 febbraio 1973 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3-*bis*. — Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, i commercianti al minuto di cui all'art. 1 che si avvalgono delle disposizioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, devono osservare le disposizioni del precedente articolo distintamente per ciascuna attività per la quale procedono a separata annotazione dei corrispettivi ai sensi della disposizione contenuta nel comma 15 del suddetto art. 2. La disposizione non si applica ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di prodotti alimentari che commerciano anche altri beni e che hanno effettuato, nell'anno 1984, acquisti di beni destinati alla rivendita per un ammontare non superiore a cinquanta milioni di lire, risultanti dalle relative fatture o bollette doganali registrate nello stesso anno ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1580)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 marzo 1985.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI INTESA CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero per il turismo e lo spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nelle isole stesse;

Vista la delibera della giunta comunale di Capri in data 26 novembre 1984, n. 843;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 4 gennaio 1985, n. 5;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 014753 del 30 gennaio 1985;

Vista la delibera dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Capri in data 17 novembre 1984, n. 76;

Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° marzo 1985 al 31 ottobre 1985 è vietato l'afflusso nell'isola di Capri degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dei comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 possono affluire nei comuni di Capri e Anacapri:

a) gli autoveicoli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabilmente residente;

b) gli autoveicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni suddetti ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana limitatamente ad una sola autovettura per nucleo familiare;

c) ambulanze, servizi di polizia, carri funebri, automezzi trasporto merci di qualsiasi provenienza sempreché non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti, regolarmente rilasciato da una autorità competente italiana o estera.

Art. 3.

Sanzioni

I contravventori ai divieti sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, così come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, e modificato dal terzo comma dell'art. 113 e dall'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti suddetti per tutto il periodo considerato.

Roma, addì 12 marzo 1985

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(1464)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **83**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giustino martire », in Mondragone.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sessa Aurunca 1° giugno 1977, integrato con due dichiarazioni del 1° giugno 1980 e 30 marzo 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giustino Martire », in località Levagnole del comune di Mondragone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 13

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **84**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria Assunta » da Fossato Serralta a Catanzaro.

N. 84. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catanzaro 1° maggio 1981, integrato con due dichiarazioni del 1° maggio 1983, relativo al trasferimento del beneficio parrocchiale di « S. Maria Assunta », dalla frazione Savuci del comune di Fossato Serralta (Catanzaro), alla località Corvo del comune di Catanzaro, con il mutato titolo della « Santa Famiglia ».

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 11

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **85**.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero S. Chiara delle Clarisse Cappuccine », in Correggio e autorizzazione allo stesso ad accettare una donazione.

N. 85. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero S. Chiara delle Clarisse Cappuccine », in Correggio (Reggio Emilia). Il monastero viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla « Provincia di Parma dei Frati Minori Cappuccini », in Parma, con atto pubblico 17 gennaio 1984, n. 20190/8924 di repertorio, a rogito dott. Alberto Prati, notaio in Reggio Emilia, integrato con successivo atto pubblico 22 marzo 1984, n. 20297/8968 di repertorio, a rogito medesimo notaio, consistente in un complesso edilizio sito in comune di Correggio (Reggio Emilia), costituito da tre fabbricati contigui, destinati a convento delle monache, oratorio di S. Chiara e casa di civile abitazione, il tutto descritto nella perizia giurata 30 aprile 1984 del geom. Giovanni Cagossi, e valutato in L. 595.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 18

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **86**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Nostra Signora degli Angeli », in Genova e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « Nostra Signora degli Angeli », in Genova. La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'« Opera Diocesana della Preservazione della Fede », in Genova, con atto pubblico 1° febbraio 1982, n. 852 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Segalerba, notaio in Genova, e consistente in un fabbricato con circostante terreno, sito in Genova, descritto nella perizia giurata 4-5 maggio 1983 dell'ing. Zadio Senise, e valutato in L. 307.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 10

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **87**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in Angri.

N. 87. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nocera dei Pagani 31 maggio 1981, integrato con due dichiarazioni dell'8 febbraio 1982 e 4 agosto 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Maria delle Grazie », in Angri (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 12

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il decreto ministeriale 17 gennaio 1985 concernente il trasferimento di notai. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 29 del 4 febbraio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe dove è scritto: « del *Grego* Eduardo... », leggasi: « del *Greco* Eduardo... ».

(1480)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Viareggio

(Manifestazione 24 febbraio 1985)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 24 febbraio 1985 e dell'esito dei « Corsi mascherati del carnevale di Viareggio ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) biglietto serie R:
n. 18709 L. 500 milioni abbinato al carro Piangerò domani;

2) biglietto serie E:
n. 06272 L. 150 milioni abbinato al carro L'ultimo don Chisciotte;

3) biglietto serie F:
n. 68396 L. 100 milioni abbinato al carro Il Mietitore.

B) Premi di seconda categoria L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) biglietto serie L	n. 96018;	3) biglietto serie N	n. 42838;
2) » » M	» 02002;	4) » » T	» 98392.

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) biglietto serie A	n. 95235;	12) biglietto serie M	n. 85764;
2) » » C	» 71381;	13) » » N	» 33879;
3) » » D	» 14471;	14) » » P	» 87359;
4) » » D	» 73149;	15) » » Q	» 73578;
5) » » E	» 37452;	16) » » R	» 26182;
6) » » F	» 05487;	17) » » T	» 69231;
7) » » F	» 39088;	18) » » U	» 26670;
8) » » I	» 30289;	19) » » V	» 19133;
9) » » I	» 59437;	20) » » V	» 40594;
10) » » L	» 29451;	21) » » AD	» 45145;
11) » » L	» 35205;	22) » » AE	» 01462.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti i premi di prima categoria:

1) biglietto serie R n. 18709 L. 4.000.000;
2) » » E » 06272 » 1.500.000;
3) » » F » 68396 » 1.000.000.

Ai venditori dei quattro biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei ventidue biglietti vincenti premi di terza categoria L. 300.000 ciascuno.

(1465)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale medica e metodologia clinica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:
archeologia.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:
chimica dell'ambiente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1481)

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « P. Verri » di Lodi ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Milano 27 marzo 1984, n. 1581, il liceo ginnasio « Pietro Verri » di Lodi è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 15.000.000 denominata « Fondo Egi » offerta dalla prof.ssa Natalina Egi. Annualmente il consiglio del liceo delibererà l'impiego del reddito del fondo suddetto decidendo di volta in volta a quali finalità devolverlo, tenuto però sempre e comunque fermo l'interesse generale degli studenti e dell'istituto.

Con decreto del prefetto di Milano 2 novembre 1984, n. 5444, il liceo ginnasio « Pietro Verri » di Lodi è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 5.000.000 offerta dalla prof.ssa Natalina Egi oltre a quella già donata e destinata a costituire il « Fondo Natalina Egi » a favore degli studenti e del liceo stessso.

(1483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Scandolara Rivara

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1984, n. 60804, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di Ha 0.29.18, censito nel catasto del comune di Scandolara Rivara al foglio n. 10, mappali dal n. 343 al n. 355 ed al foglio n. 11, mappali dal n. 345 al n. 354, ricadente nel comprensorio del consorzio di bonifica Navarolo agro cremonese mantovano, non più occorrente alle esigenze della bonifica.

(1468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa « Consorzio umbro aclista cooperative agricole » (Consuaca) - Soc. coop. a r.l., in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Antonioni in data 12 maggio 1963, rep. n. 64066, reg. soc. n. 3092, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Gabriella Ottaviani Donti.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa agricola « Coop. zootecnica San Ferdinando » Soc. a r.l., in San Ferdinando di Rosarno (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio avv. Francesco Paolo Menonna in data 9 giugno 1970, rep. n. 12335, reg. soc. n. 246, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Chirico Francesco.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1985 la società cooperativa « Copal - Soc. coop. di consumo a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vittorino Squillaci il 12 dicembre 1971, rep. n. 127303, reg. soc. n. 3409/71, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gabriele Darpetti.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa « Cealcop - Soc. coop. a r.l. di realizzazione impianti », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Intersimone il 7 settembre 1976, rep. n. 123844, reg. soc. n. 4028/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Antonio Perruzzo, nato a Balsorano (L'Aquila) il 12 gennaio 1956, residente a Roma in via Valsavaranche, 22.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia a r.l. « La Laboriosa 1973 », in Roma, costituita per rogito notaio Armando Casini in data 10 aprile 1973, repertorio n. 498210, reg. soc. n. 2386/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Tavani Alberto.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa agricola « Unione pastori di Simala », in Simala (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Felice Contu in data 14 luglio 1962, rep. n. 36354, reg. soc. n. 935, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sanna Giovanni.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia « La Quinta - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Cotronei (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Romano Naschi il 19 marzo 1964, rep. n. 6006, reg. soc. n. 362/1964, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fregola Eugenio.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia « Engadin », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Ottorino D'Andrea, coadiutore temporaneo del dott. Vladimiro Capasso, in data 9 settembre 1957, rep. n. 35256, reg. soc. n. 1989, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Sanelli Edoardo.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa abbigliamento « Roy Jeans » a r.l. già cooperativa « Valnerina - Soc. coop. a r.l. », in Arrone (Terni), costituita per rogito dott. Federico Federici il 6 settembre 1978, rep. n. 154548, reg. soc. n. 110/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Muti Aldo.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa agricola « Unità silvo pastorale di Castiglione Aldobrando », in Gubbio (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Antonio Minelli in data 30 dicembre 1969, rep. n. 52699/8787, registro soc. n. 3968, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Gabriella Ottaviani Donti.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa agricola « Agricoltori riuniti di Carovigno », in Carovigno (Brindisi), costituita per rogito notaio avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo in data 22 novembre 1975, rep. n. 37465, reg. soc. n. 1301, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guadalupi Francesco.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia « L'Edile artigiani latianesi » in Latiano (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsanelli in data 8 giugno 1973, rep. n. 227700, reg. soc. n. 1114, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Epicoco Cosimo.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia « Abitazioni operaie » soc. coop. a r.l., in Lugo (Ravenna), costituita per rogito notaio avv. Giuseppe Micela il 25 giugno 1963, rep. n. 48488, reg. soc. n. 2955, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Germana Ravaioli.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa edilizia « Monterosa a r.l. », in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Vittorino Squillaci il 1° aprile 1963, rep. n. 40169, reg. soc. n. 246/1963, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Giacomo Barbato.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa agricola a r.l. « La Caldarese », in Villa Caldari di Ortona (Chieti), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Luciano in data 25 marzo 1968, rep. n. 25165, reg. soc. n. 793, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Cespa Nicola.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1985 la società cooperativa « Nido primavera », in Salerno, costituita per rogito notaio dott. Umberto Giuliani in data 23 maggio 1972, rep. n. 46613, reg. soc. n. 4753, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Inno.

(1178-1023)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Montemerano, in Manciano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1985, il rag. Mido Mazzetti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Montemerano a r.l., con sede in Manciano (Grosseto), già posta in linquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 novembre 1984, in sostituzione dell'avv. Leuzzi Riccardo, rag. Cipriani Giovanni e dottor Romanello Renzo, che non hanno accettato l'incarico.

(1410)

MINISTERO DEL TESORO

N. 53

Corso dei cambi del 15 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2137,30	2137,30	2139,30	2137,30	2138,90	2138,90	2140,50	2137,30	2137,30	2137,30
Marco germanico	629,80	629,80	628,50	629,80	629,75	629,80	629,80	629,80	629,80	629,80
Franco francese	206 —	206 —	206,05	206 —	206,25	206,20	206,38	206 —	206 —	206 —
Fiorino olandese	557,25	557,25	556,45	557,25	557 —	557,10	556,95	557,25	557,25	557,25
Franco belga	31,392	31,392	31,33	31,392	31,350	31,38	31,383	31,392	31,392	31,40
Lira sterlina	2306,30	2306,30	2304 —	2306,30	2307,90	2307,90	2309,50	2306,30	2306,30	2306,30
Lira irlandese	1965,40	1965,40	1960 —	1965,40	1964 —	1963,90	1962,50	1965,40	1965,40	—
Corona danese	176,55	176,55	176,35	176,55	176,50	176,50	176,55	176,55	176,55	176,55
Dracma	14,96	14,96	14,90	14,96	—	—	14,955	14,96	14,96	—
E.C.U.	1403,40	1403,40	1402 —	1403,40	1402,50	1402,60	1401,60	1403,40	1403,40	1403,40
Dollaro canadese	1541,50	1541,50	1538 —	1541,50	1541,50	1541,65	1541,80	1541,50	1541,50	1541,50
Yen giapponese	8,224	8,224	8,21	8,224	8,222	8,22	8,221	8,224	8,224	8,23
Franco svizzero	741,15	741,15	740,25	741,15	740,50	740,45	739,75	741,15	741,15	741,15
Scellino austriaco	89,82	89,82	89,60	89,82	89,80	89,80	89,795	89,82	89,82	89,82
Corona norvegese	221,10	221,10	221 —	221,10	221,25	221,20	221,30	221,10	221,10	221,10
Corona svedese	222,85	222,85	222,50	222,85	222,75	222,82	222,80	222,85	222,85	225,85
FIM	305,40	305,40	305,18	305,40	305,50	305,45	305,50	305,40	305,40	—
Escudo portoghese	11,70	11,70	11,50	11,70	11,50	11,54	11,39	11,70	11,70	11,70
Peseta spagnola	11,404	11,404	11,39	11,404	11,40	11,40	11,396	11,404	11,404	11,40

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2138,900
Marco germanico	629,800
Franco francese	206,190
Fiorino olandese	557,100
Franco belga	31,397
Lira sterlina	2307,900
Lira irlandese	1963,950
Corona danese	176,550
Dracma	14,957
E.C.U.	1402,500
Dollaro canadese	1541,650
Yen giapponese	8,222
Franco svizzero	740,450
Scellino austriaco	89,807
Corona norvegese	221,200
Corona svedese	222,825
FIM	305,450
Escudo portoghese	11,545
Peseta spagnola	11,400

Media dei titoli del 15 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	56,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 . .	96,400
» 6 % » » 1971-86 .	93 —
» 6 % » » 1972-87 .	91,950
» 9 % » » 1975-90 .	91,100
» 9 % » » 1976-91 .	89,500
» 10 % » » 1977-92 .	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,250
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 6-1983/85 . .	100,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,300
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,750
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,175
» » » » 1-10-1982/86 .	102,275
» » » » 1-11-1982/86 .	102,800
» » » » 1-12-1982/86 .	102,500
» » » » 1- 7-1983/86 .	101,375
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,075
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,150
» » » » 1-10-1983/86 .	101,075
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,850
» » » » 1- 3-1983/87 .	103,275
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,725
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,800
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,150
» » » » 1-11-1983/87 .	102,025
» » » » 1-12-1983/87 .	101,950
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,125
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,150
» » » » 1- 9-1983/88 .	103,425
» » » » 1-10-1983/88 .	103,025
» » » » 1-11-1983/88 .	104,350
» » » » 1- 1-1984/88 .	101,350
» » » » 1- 2-1984/88 .	101,700
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,625
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,425
» » » » 1- 5-1984/88 .	101,475
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,500
» » » » 1-12-1983/90 .	101,050
» » » » 1- 1-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,850
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,650
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,625
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,800
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 8-1984/91 .	101,750
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 . . .	100,225
» » - » 17 % 1- 7-1985 . . .	100,875
» » » 17 % 1-10-1985	101,675
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,625
» » » 14 % 1- 4-1986 . . .	101,500
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,200
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,875
» » » » 1983/90 11,50 %	105,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo n. 314741 della rendita 5% 1935 di nominali L. 100.000 intestato a Caracciolo Mastrangelo Maria Rosa, nata a Moliterno (Potenza) il 6 maggio 1924, moglie di Dattoli Nicola, domiciliata a Milano.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(1466)

Errata-corrige al Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976-1991. — Parte I: serie sorteggiate per l'ammortamento nella « nona » estrazione eseguita il 10 novembre 1984; parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti. (Bollettino pubblicato nel supplemento - bollettini estrazioni - alla « Gazzetta Ufficiale » n. 13 del 16 gennaio 1985).

In alcune copie del supplemento citato in epigrafe, alla pagina 3, seconda colonna, fra le serie 111ª e 113ª va inserita la serie 112ª.

(1508)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Autorizzazione al Registro italiano navale ad acquistare porzioni di immobili urbani

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1984, registro n. 12 Marina mercantile, foglio n. 288, il Registro italiano navale è stato autorizzato, in via di sanatoria, ad acquistare al prezzo di lire duecentonovantacinquemilioni, due unità immobiliari adiacenti, facenti parte del quinto piano dell'immobile sito in Trieste, con ingressi da viale Miramare, 9 e via degli Stella, 2, di cui si è reso aggiudicatario a seguito di pubblico incanto.

(1413)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale.

Con deliberazione 25 febbraio 1985 del presidente dell'Istituto centrale di statistica l'ufficiale superiore di statistica Giancarlo Mazzitelli è stato chiamato a far parte, in sostituzione del signor Vittorio Droghini, della commissione elettorale circoscrizionale, costituita per le elezioni che si terranno il 16 ed il 17 giugno 1985 per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alla commissione centrale del personale dell'Istituto stesso.

(1488)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato concernente l'avviso relativo al provvedimento n. 53/1984 recante: « Prezzi delle specialità medicinali ». (Avviso pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 22 del 26 gennaio 1985).

Nel provvedimento citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 3 del supplemento, in corrispondenza della specialità « **CLATAM** - *CT* », aggiungere:

IV 1 FL 250 MG + 1 F SOLV 5 ML 25433.A 6.000

alla pag. 4 del supplemento, in corrispondenza della specialità « **EXTRAFER** - *COLI* », aggiungere:

OS 10 FL 10 ML 25452 13.155

alla pag. 5 del supplemento, in corrispondenza della specialità « **INIBOR** - *ESSEX* », aggiungere:

20 CPR 100 MG 25310 5.605

alla pag. 6 del supplemento, in corrispondenza della specialità « **MONODIE** - *ISF* », aggiungere:

IV 1 FL 500 MG + 1 F 2 ML 25418.A1 13.415

(1487)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 26 febbraio 1985, n. 1-13/2-503, il decreto prefettizio 26 luglio 1934, n. 11419/4863-29, con il quale il cognome del sig. Vincenzo Sosič, nato a Trieste il 18 gennaio 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Sossi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Gropaiz e ai figli Francesco, Alberta, Emilia, Radko, Maria e Guido, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 21 febbraio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del pronipote del sunnominato, sig. Aleksander Sossi di Luciano, nato a Trieste il 28 aprile 1966, residente a Duino Aurisina, località Duino 77/B, nipote di Francesco, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Sosič ». Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

Con decreto prefettizio 26 febbraio 1985, n. 1-13/2-513, il decreto prefettizio 26 luglio 1934, n. 11419/4863-29, con il quale il cognome del sig. Vincenzo Sosič, nato a Trieste il 18 gennaio 1885, venne ridotto nella forma italiana di « Sossi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Giuseppina Gropaiz e ai figli Francesco, Alberta, Emilia, Radko, Maria e Guido, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 22 febbraio 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Luciano Sossi di Francesco, nato a Trieste il 31 ottobre 1941, residente a Duino Aurisina, località Duino 77/B, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Sosič ». Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Sossi » assunto dalla moglie del predetto sig.ra Nadja Malalan, nata a Trieste il 15 luglio 1945, nonché nei confronti dei figli Martin Sossi, nato a Gorizia l'8 gennaio 1972 e Breda Sossi, nata a Gorizia il 16 giugno 1977. Il sindaco di Duino Aurisina è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(1334)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 5 marzo 1985;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 febbraio 1985, n. 11, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 26 gennaio 1980, n. 84, concernenti le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

d) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a quarantacinque anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2-*a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

3) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà in ogni caso, superare i quaranta anni, salvo il limite di quarantacinque di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data di pubblicazione del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della Polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione in carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato, al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne riportate ed i procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti a loro carico, nonché l'esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i trenta anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Unitamente alla domanda debbono essere presentate tre fotografie del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, in data recente di cui una a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono amessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati (su carta legale) devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorsi magistrati) della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie di caduti e dispersi di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido e di mutilato di guerra o per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti che decorre dal giorno della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 28 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o da un ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme alla copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire la domanda oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura; l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1) diritto civile e romano;

2) diritto penale;

3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1) diritto romano;

2) diritto civile;

3) procedura civile;

4) diritto penale;

5) procedura penale;

6) diritto amministrativo e costituzionale;

7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;

8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art. 10.

Diario delle prove scritte

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1985 si darà comunicazione della data di svolgimento delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

L'ammissione al concorso per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e con le modalità indicate nella *Gazzetta Ufficiale* di cui sopra.

Art. 11.

Ammissione alle prove orali

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e degli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 8 marzo 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1985
Registro n. 13 *Giustizia, foglio n.* 18

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . .

Il sottoscritto dottor . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge) chiede all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecento posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 20 marzo 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . a . . . . . . (1);

b) è residente a . . . . . via . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . . via . . . . (tel. . . .) pretura di . . . . .;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, né risultano a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario a norma dell'art. 604 del codice di procedura penale (3);

f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . . . . presso l'Università degli studi di . . . .;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . (4);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (5).

Data, ...

Firma . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il trentesimo anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.

(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali od amministrativi per l'applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione pendenti, nonché gli eventuali precedenti giudiziari a carico iscrivibili al casellario giudiziaro a norma dell'art. 604 del codce di procedura penale.

(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire, a pena di irricevibilità della domanda, l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

(1380)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti e ad un posto di primo dirigente amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1984, n. 18500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985, si svolgeranno presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici sito in Roma, lungotevere Thaon di Revel n. 3, nei giorni 15 e 16 aprile 1985, ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici bandito con decreto ministeriale 12 ottobre 1984, n. 18500, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985, si svolgeranno presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici sito in Roma, lungotevere Thaon di Revel n. 3, nei giorni 17 e 18 aprile 1985, ore 8.

I candidati per essere ammessi a sostenere le prove di esame per i concorsi di cui sopra, dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:

a) fotografia di data recente applicata sul prescritto foglio in carta legale provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale.

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) per i dipendenti dello Stato tessera di riconoscimento (mod. AT) rilascita da una amministrazione dello Stato.

(1339)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente tecnico della Amministrazione dei lavori pubblici.

Le prove scritte del concorso pubblico sopraindicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 del 14 gennaio 1985, avranno luogo in Roma presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici, lungotevere Thaon di Revel n. 3, con inizio alle ore 8 nei giorni 15 e 16 aprile 1985.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.

(1340)

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente tecnico ed amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

La sede ed il diario delle prove scritte dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente tecnico nonché ad uno e due posti di primo dirigente amministrativo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 14 gennaio 1985, n. 11, e 15 gennaio 1985, n. 12, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del giorno 10 aprile 1985.

(1518)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

un posto di farmacista dirigente;

ventotto posti di primario ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - assessorato regionale sanità, in Bari.

(1492)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorsi autonomi, per titoli ed esami, a posti di operatore d'esercizio e di operatore telecomunicazioni del personale dell'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto n. 21127/PR.I del 5 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984, registro n. 10, foglio n. 357, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 1985, n. 11, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso autonomo, per titoli ed esami, a ventinove posti di operatore d'esercizio, quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Di detti ventinove posti ventisette sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 marzo 1985.

Con drecreto n. 20815/PR.I dell'8 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1984, registro n. 12, foglio n. 86, e pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 1985, n. 11, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso autonomo, per titoli ed esami, a due posti di operatore telecomunicazioni, quarta categoria, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale dell'esercizio delle poste e delle telecomunicazioni.

Detti due posti sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 marzo 1985.

(1529)

Concorsi pubblici, per esami, a posti di coadiutore e di idraulico del personale esecutivo ed operaio

Con decreto n. 21129/PR.I del 26 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1985, registro n. 2, foglio n. 4, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 1985, n. 11, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore (ruolo personale d'archivio) in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale esecutivo del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 marzo 1985.

Con decreto n. 21131/PR.I del 26 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1985, registro n. 2, foglio n. 3, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 5 marzo 1985, n. 11, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di operaio idraulico, terza qualifica, in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale operaio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.

Detto posto è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dall'anzidetta data del 5 marzo 1985.

(1530)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'ospedale provinciale per lungodegenti « S. Giovanni di Dio » di Gorizia.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale provinciale per lungodegenti « S. Giovanni di Dio » di Gorizia, a:

un posto di dietista;

un posto di terapista della riabilitazione.

I requisiti di ammissione e le modalità di espletamento dei concorsi sono quelli stabiliti dal decreto del Ministero della sanità 30 gennaio 1982, e successive modificazioni.

Le domande, redatte su carta legale e corredate dalla relativa documentazione, devono essere indirizzate e fatte pervenire alla segreteria generale dell'ordine in Milano, via S. Vittore, 12 (tel. 8599644) entro le ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, precisando il posto e l'ospedale.

I candidati dovranno precisare nella domanda di essere a conoscenza che la costituzione del rapporto è comunque subordinata alla promessa di uniformarsi, nell'esercizio delle loro mansioni, agli indirizzi etico-religiosi dell'ente e di impegnarsi ad osservare tutte le norme che regolano l'ordinamento dei servizi ed il rapporto di lavoro presso l'ospedale cui il concorso si riferisce.

(1493)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 66 del 18 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di assistente tecnico e a due posti per geometri.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo della energia nucleare e delle energie alternative: Avviso relativo alla pubblicazione di graduatorie generali di quindici pubblici concorsi.

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1985, n. **1**.

Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *dell'*11 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'apertura e la gestione di complessi ricettivi turistici all'aperto, nella regione Emilia-Romagna, sono disciplinate dalla presente legge.

Sono considerati complessi turistici all'aperto i campeggi ed i villaggi turistici.

I complessi turistici all'aperto devono essere adeguatamente recintati.

Sono campeggi i complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo.

Nei campeggi il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, che non siano di proprietà dei turisti, non può essere superiore al 25% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Sono villaggi turistici i complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Le piazzole occupate da allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole autorizzate. Le piazzole disponibili ad ospitare turisti con mezzi propri mobili non possono superare il 30% delle piazzole autorizzate.

Nei complessi ricettivi previsti nella presente legge la superficie utile degli allestimenti fissi non può essere superiore a mq 30 per ogni singola attrezzatura.

Art. 2.

L'apertura e la gestione dei complessi indicati all'art. 1 sono subordinate, ai sensi dell'art. 60, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla preventiva autorizzazione del comune.

A tal fine, gli interessati devono presentare domanda al comune corredata:

a) da una planimetria generale in scala sufficiente a individuare la localizzazione delle piazzole, degli allestimenti e dei servizi;

b) da una relazione sul tipo e sulla localizzazione del complesso, sulla ricettività, sui periodi di apertura, sulle superfici destinate ai servizi igienici ed eventualmente destinati a bar, ristoranti, spacci, autorimesse, sul numero delle piazzole con relativa metratura, sulle strade di accesso e di scorrimento. Nella relazione dovrà essere indicata la capacità ricettiva complessiva di cui si chiede l'autorizzazione, calcolata in conformità a quanto disposto dal successivo art. 5, ultimo comma.

L'autorizzazione ad enti, ad associazioni, a società e ad organizzazioni può essere rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un gestore.

Il titolare o il gestore, nel caso indicato nel comma precedente, possono nominare un loro rappresentante previa autorizzazione del comune.

Il titolare o il gestore del complesso ricettivo all'aria aperta deve iscriversi alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, e di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217.

Il comune, prima dell'inizio dell'attività, dovrà accertare l'agibilità degli impianti sia sotto il profilo igienico-sanitario che di sicurezza pubblica.

Il comune deve decidere sulla domanda di autorizzazione nel termine di novanta giorni dalla data della sua presentazione. Trascorso tale termine, la domanda si intende respinta.

Il comune deve stipulare convenzione con il titolare o il gestore al fine di vietare la vendita frazionata delle piazzole e delle installazioni stabili, l'affitto a tempo indeterminato e qualsiasi forma di cessione a singoli che possa configurarsi come privatizzazione delle piazzole e delle installazioni medesime.

L'avvenuto rilascio della autorizzazione all'apertura di nuovi complessi ricettivi di cui al precedente art. 1 e le eventuali revoche devono essere comunicati dal comune alla Regione.

Art. 3.

L'autorizzazione all'apertura di nuovi impianti può essere consentita solo nelle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici vigenti nei singoli comuni e nel rispetto delle norme attuative dei suddetti strumenti.

Le aree di cui al precedente comma fanno parte delle aree destinate ad insediamenti produttivi di cui al punto *d*), quarto comma, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni e sono riservate unicamente alle strutture della presente legge, gestite con carattere d'impresa ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo», con l'esclusione pertanto delle strutture di cui al comma successivo.

I campeggi ed i villaggi turistici di cui al successivo articolo 12 si configurano come insediamenti turistico-residenziali e possono essere localizzati solo nelle zone di cui ai punti *b*) e *c*), quarto comma, dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni. A tali strutture dovranno applicarsi gli standards di cui al punto *b*) del secondo comma dell'art. 46 della citata legge n. 47/1978, e successive modificazioni, con la sola esclusione dell'area indicata alla lettera *a*) e della quota di area per servizi religiosi di cui alla lettera *b*) del citato punto *b*).

Le mini aree di sosta di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono destinate al turismo in transito e sono ubicate in prossimità delle principali vie di comunicazione e dei caselli autostradali.

Art. 4.

L'autorizzazione è rilasciata a carattere annuale o stagionale e viene vidimata annualmente. Essa deve indicare, oltre al numero delle piazzole anche la ricettività massima consentita.

Qualora l'autorizzazione per l'esercizio del complesso abbia carattere annuale può essere consentita la chiusura temporanea per un periodo di tre mesi a scelta del gestore il quale deve darne preventiva comunicazione al comune.

Il gestore deve altresì curare che nelle insegne del complesso e del villaggio turistico e nelle guide specializzate sia indicata anche la denominazione aggiuntiva «A» (annuale) e l'eventuale periodo di chiusura scelto. Eventuali chiusure, determinate da fondate ragioni, potranno essere autorizzate dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile eventualmente una sola volta per un ulteriore uguale periodo.

Per le autorizzazioni a carattere stagionale, i titolari che intendano procedere alla chiusura temporanea del complesso nei periodi indicati nel successivo art. 11, o intendano ritardare l'apertura o anticipare la chiusura, devono essere autorizzati dal comune.

Art. 5.

Il consiglio regionale provvede ad adeguare il regolamento regionale 18 maggio 1981, n. 14, che rimane in vigore per le parti non in contrasto con la presente legge, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa.

I complessi ricettivi all'aria aperta, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

1) le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq 60 tranne che in zone di particolare pregio ambientale o boschive o di particolare conformazione del terreno dove allo scopo di evitare eccessivi movimenti di terra, sbancamenti e disboscamenti è consentita la delimitazione di piazzole di dimensione inferiore, alla condizione che il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq 50 per piazzola;

2) gli allestimenti fissi che saranno realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere installati su piazzole di superficie netta non inferiore a mq 75;

3) il numero dei servizi idroigienici non deve essere inferiore a:

un WC ogni 25 ospiti;
un lavandino ogni 25 ospiti;
un lavapiedi ogni 100 ospiti;
una doccia chiusa ogni 50 ospiti;
un lavello stoviglie ogni 50 ospiti;
un lavatoio panni ogni 80 ospiti;
un vuotatoio chimico ogni 250 ospiti.

Il calcolo dei suddetti servizi è fatto sulla base della ricettività determinata secondo il successivo ultimo comma, detratto il numero degli utenti che utilizzano servizi ad uso esclusivo delle singole piazzole o allestimenti fissi;

4) in aggiunta agli spazi riservati alla circolazione veicolare e pedonale ed ai servizi tecnologici all'interno del complesso debbono essere riservati almeno mq 8 per piazzola per uso ricreativo e parcheggio di cui almeno il 50% allestito con attrezzature da dare in uso gratuito agli ospiti ed accorpati in un'unica area;

5) per la determinazione degli spazi privati, pubblici e da destinare all'uso pubblico, all'interno dei complessi ricettivi che non hanno carattere di impresa di cui al secondo comma del successivo art. 12 valgono le disposizioni delle norme dei piani regolatori comunali relativi alle zone turistico-residenziali.

La ricettività massima ammissibile, da specificare in licenza, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole per un numero non inferiore a 3 e non superiore a 4.

Art. 6.

I complessi ricettivi all'aria aperta devono essere classificati per tipologia.

La classifica si articola da 1 a 4 stelle per i campeggi e da 2 a 4 stelle per i villaggi turistici e viene attribuita in base ai requisiti posseduti in conformità all'allegato *A* della presente legge.

Le mini aree di sosta, contrassegnate ad una stella ai sensi del comma ottavo dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, devono possedere i seguenti requisiti:

quattro locali muniti di WC e lavandino;
due lavelli per stoviglie;

un vuotatoio chimico;

uno o più contenitori chiusi per la raccolta dei rifiuti solidi di capacità complessiva non inferiore a 200 litri;

telefono.

L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione.

La classifica per i nuovi complessi viene assegnata in via provvisoria sul progetto presentato e sugli elementi concernenti i servizi denunciati.

La classifica definitiva deve essere assegnata dal comune entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, previ gli opportuni accertamenti.

Art. 7.

Oltre alla classifica da assegnare al momento del rilascio dell'autorizzazione, il comune procede alla riclassificazione di tutti i complessi ad ogni quinquennio, con decorrenza dal primo gennaio.

Nel corso del quinquennio il comune, a richiesta del gestore, procede alla riclassificazione dei complessi previo accertamento dell'avvenuta acquisizione dei requisiti che comportano una classifica superiore.

Per i complessi attivati durante il quinquennio o per quelli riclassificati ai sensi del precedente comma e del successivo art. 8, la classifica ha validità per la frazione residua del quinquennio.

Le attività di riclassifica devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio della validità della riclassifica.

A tal fine, i titolari o i gestori dei complessi, entro il mese di giugno, devono inoltrare al comune sul cui territorio sono siti i complessi stessi una denuncia contenente tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della riclassifica.

Entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia il comune procede alla riclassifica. Entro lo stesso termine, il comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e procedere ad eventuali accertamenti.

Entro il 30 novembre il comune trasmette alla Regione l'elenco dei complessi riclassificati per la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

L'elenco deve contenere: la denominazione e la tipologia del complesso, la sua ubicazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e la classifica attribuita.

Per i provvedimenti di classifica avvenuti dopo il 30 novembre o per i provvedimenti di riclassifica di cui al successivo art. 8, il comune deve darne comunicazione alla Regione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale, entro trenta giorni dall'avvenuta esecutorietà del provvedimento relativo.

Art. 8.

Qualora durante il quinquennio il comune accerti che sono intervenuti mutamenti notevoli nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica del complesso e qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento del complesso stesso al livello di classifica assegnato, procede alla modifica della classifica.

In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti minimi per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare o il gestore è tenuto a darne denuncia al comune per l'adozione del provvedimento di riclassifica.

Qualora la carenza di requisiti porti la somma dei punteggi ad un numero inferiore a quello previsto come minimo per l'attribuzione della classifica a una stella se trattasi di campeggi e a due stelle se trattasi di villaggi turistici, il comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 9.

Le dipendenze debbono essere recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

In riferimento alla dotazione di aree di uso comune, di aree alberate, di servizi ricreativi e sportivi e di aree di parcheggio, le dipendenze poste nelle immediate vicinanze del complesso principale concorrono a determinare il livello di classifica del complesso medesimo che viene così classificato in base al totale delle piazzole ed alla quantità di strutture ed aree di servizio complessivamente possedute.

Art. 10.

All'esterno del complesso ricettivo è fatto obbligo di esporre, in modo ben visibile, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.

Art. 11.

I campeggi ed i villaggi turistici a carattere stagionale debbono osservare i seguenti periodi minimi di apertura:

complessi ad attivazione estiva dal 1° giugno al 15 settembre;

complessi ad attivazione invernale, dal 20 dicembre al 28 febbraio dell'anno successivo.

Nei complessi ricettivi adibiti a rimessa, durante i periodi di chiusura non è consentita da parte di alcuno la fruizione degli alloggi in parcheggio.

Il comune può ampliare o ridurre i periodi minimi di apertura di cui al primo comma in relazione a particolari esigenze locali.

Art. 12.

I campeggi e villaggi turistici non aperti al pubblico appartenenti ad enti, associazioni e cooperative, possono ospitare unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. L'apertura e la gestione di tali complessi avviene nei modi indicati all'art. 2 della presente legge.

L'autorizzazione alla costruzione dei nuovi complessi di cui al comma precedente avviene con le procedure contemplate all'art. 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modifiche.

Art. 13.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di uno dei complessi indicati all'art. 1 può comprendere anche l'esercizio delle attività di bar, di ristorante, di spaccio di generi alimentari e non alimentari, di autorimessa e di altri servizi, limitatamente alle persone ospitate.

Il titolare del complesso ricettivo può designare uno o più rappresentanti nella gestione dei singoli servizi di cui al comma precedente.

Art. 14.

Entro il 31 luglio di ogni anno i gestori di campeggi e di villaggi turistici che intendono apportare modifiche alle tariffe per l'anno successivo dovranno farne esplicita dichiarazione all'Ente provinciale per il turismo.

Le tariffe devono essere distinte tra bassa, media e alta stagione e devono riguardare le voci: quota fissa per piazzola, quote per ciascuno degli occupanti le piazzole, distinte fra adulti e bambini.

I periodi di alta, media e bassa stagione saranno stabiliti a livello provinciale dall'Ente provinciale per il turismo.

Ai complessi turistici all'aria aperta viene applicata la stessa disciplina della normativa vigente in materia di prezzi per gli esercizi alberghieri.

Art. 15.

Il titolare, il gestore od eventuale suo rappresentante nella gestione sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nella presente legge ed in quella di pubblica sicurezza e relativo regolamento e di ogni altra legge o regolamento dello Stato, della Regione o del comune.

I gestori dei campeggi e dei villaggi turistici devono essere assicurati per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti.

I gestori ed i loro rappresentanti, ove esistano, sono tenuti a compilare e trasmettere mensilmente agli organi competenti gli appositi modelli statistici e sono tenuti a fornire agli stessi ogni notizia ed informazione relativa al complesso; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'art. 109 del citato testo unico.

Art. 16.

All'esterno dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati ai sensi dell'art. 2 della presente legge non è consentito campeggiare su spazi pubblici o privati, tranne che nei casi indicati ai commi seguenti del presente articolo e qualora lo spazio di sosta risulti essere di proprietà o in uso all'utente ed al solo scopo di parcheggio.

Il comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche e private, anche se non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, purché siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi.

Nelle zone turistiche ove non esistano campeggi o villaggi turistici, né siano previsti dai piani regolatori generali vigenti, il sindaco può autorizzare la formazione di aree di sosta con carattere di provvisorietà per un numero di piazzole non superiore a trenta, a condizione che siano rispettate le norme igienico-sanitarie e di pubblica incolumità. Tale autorizzazione non può avere validità superiore a sessanta giorni, è concessa non più di una volta all'anno con preferenza agli operatori turistici commerciali ed agricoli presenti nella zona e non può essere rinnovata per più di due anni consecutivi nello stesso comune. Dopo tale periodo il comune individua adeguate aree da adibire all'insediamento di complessi ricettivi all'aria aperta, ai sensi del punto *d*) del quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni.

Il titolare dell'autorizzazione di cui al precedente comma è obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 17.

L'autorizzazione di cui al precedente art. 2 può essere revocata quando venga meno alcuno dei requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali è stata concessa.

Art. 18.

Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel successivo art. 19, l'autorizzazione può essere sospesa quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nella autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione.

In caso di recidiva, l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 19.

Le violazioni alla presente legge sono punite con una sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Le violazioni alle norme del regolamento di cui al primo comma dell'art. 5 sono punite con una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Le somme dovute a norma del presente articolo verranno introitate dai comuni.

Art. 20.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione e regolarmente autorizzati all'atto della sua entrata in vigore.

Il comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 19 aprile 1979, n. 9, in relazione alle norme della presente legge, a richiesta dell'interessato, in occasione della classifica dei complessi ricettivi di cui al successivo art. 22.

Per i complessi che non possiedono i requisiti previsti dalla presente legge, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti previo rilascio dell'autorizzazione da parte del comune.

Per l'adeguamento dei servizi igienici alle disposizioni della presente legge, nei complessi ricettivi conformi alle previsioni di piano regolatore vigente od adottato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni, che s'intendono così prorogate al 31 dicembre 1986 ai soli fini indicati nel presente articolo. Entro tale data i comuni debbono adottare i provvedimenti di variante ai piani regolatori vigenti qualora la destinazione dei piani regolatori sulle aree occupate da campeggi e villaggi turistici non sia conforme all'uso reale dei suoli, in conformità a quanto disposto all'art. 32 della legge regionale 29 marzo 1980, numero 23.

Per i villaggi turistici già in funzione, che abbiano allestimenti stabili superiori alla percentuale prevista all'art. 1, l'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata in deroga al disposto del citato art. 1 per il numero degli allestimenti stabili esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

La vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dal comune.

Art. 22.

La classifica dei complessi ricettivi all'aria aperta regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge avviene con le seguenti modalità e procedure:

a) entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i titolari o i gestori devono presentare apposita richiesta al comune, denunciando tutti gli elementi strutturali e di servizio necessari alla determinazione della classifica in conformità alla tabella allegata alla presente legge;

b) il comune adotta nei successivi sessanta giorni i provvedimenti di classifica sentite le associazioni di categoria. Entro lo stesso termine il comune può chiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi o procedere ad eventuali accertamenti.

Il comune trasmette alla Regione l'elenco dei complessi classificati, con le indicazioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale;

c) la classifica ha validità cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1985, salvo le eventuali modifiche di cui agli articoli 7 e 8;

d) i complessi ricettivi che non raggiungono il punteggio minimo o mancano di alcuno dei requisiti obbligati per essere classificati a 1 stella, se sono campeggi, o a 2 stelle, se sono villaggi turistici, vengono classificati rispettivamente a 1 e 2 stelle fino al 31 dicembre 1985.

Trascorso tale termine senza che siano apportati al complesso ricettivo i necessari adeguamenti il comune provvede alla revoca della classifica e alla conseguente revoca dell'autorizzazione.

Qualora tali adeguamenti siano subordinati alle modifiche degli strumenti urbanistici o ai provvedimenti di cui al quarto comma dell'art. 20 il comune può prorogare tale termine al 31 dicembre 1986.

Art. 23.

Ai fini della conservazione del patrimonio ricettivo in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, i campeggi e i villaggi turistici sono sottoposti a vincolo di destinazione ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Con separato provvedimento legislativo la Regione si riserva di fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione, le sanzioni per i casi di inadempienza ed i necessari raccordi con le norme ed i piani urbanistici.

Art. 24.

Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 19 aprile 1979, n. 9 «Disciplina dei complessi turistici all'aria aperta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 7 gennaio 1985

TURCI

(*Omissis*).

(480)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, *piazza dei Tribunali*, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221